

**REGIONE TOSCANA**  
**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO**  
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1- 50122 Firenze

**DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**

<b>Numero della delibera</b>	
<b>Data della delibera</b>	
<b>Oggetto</b>	Medicina generale
<b>Contenuto</b>	Riammissione in servizio di un medico convenzionato per assolvimento dell'obbligo vaccinale- RIF4/CUN

<b>Dipartimento</b>	DIPARTIMENTO RISORSE UMANE
<b>Direttore Dipartimento</b>	TOGNINI ARIANNA
<b>Struttura</b>	SOC MMG E CONTINUITA' ASSISTENZIALE
<b>Direttore della Struttura</b>	LATELLA BRUNO FF.
<b>Responsabile del procedimento</b>	LATELLA BRUNO

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	3	Generalità del medico

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)**

**Vista** la Legge Regionale n. 84/2015 recante *"Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/ 2005"*;

**Vista** la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

**Vista** la legge 28 maggio 2021, n. 76 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante *"Misure Urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici"*;

**Premesso che** l'art. 4 comma 1 del DL. 1° aprile 2021, n. 44 come modificato dalla legge n° 76/2021 prevede che *"In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 118, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali; pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati ... "*;

**Considerato che** ai sensi del comma 6 del suddetto articolo *"... l'azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2"*;

**Visto** che ai sensi del comma 8 del citato articolo *"Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9 non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato."*;

**Visto** il comma 9 del citato articolo: *"La sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021"*;

**Precisato** che in base a quanto previsto dai successivi commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 4 citato, il legislatore ha introdotto un'articolata procedura a carico delle Aziende USL che, ricevuta la comunicazione dello stato vaccinale dei propri residenti esercenti professioni sanitarie o che svolgono attività di interesse sanitario, deve invitare gli interessati a produrre la documentazione attestante l'effettuazione della vaccinazione o l'omissione o il differimento per accertato pericolo alla salute, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo

vaccinale e che, in caso di mancata presentazione della documentazione, deve invitare formalmente l'interessato a sottoporsi alla vaccinazione indicando modalità e termini entro i quali adempiere;

**Visti gli atti** di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale adottati dal Direttore del Dipartimento della Prevenzione e comunicati al datore di lavoro mediante posta elettronica certificata, a seguito dei quali con delibera n. 1390 del 14.9.2021 si è proceduto alla sospensione di un sanitario identificato come RIF4/CUN;

**Preso atto** che con comunicazione del 01.10.2021 il medico in questione ha trasmesso la comunicazione della effettuazione della seconda dose vaccinale, allegando all'istanza la certificazione rilasciata dal Dipartimento della Prevenzione competente per territorio e che quindi, in attuazione delle indicazioni regionali, il sanitario può essere riammesso in servizio, vista anche la comunicazione dell'Ordine dei medici che ha revocato la sua sospensione ex lege;

**Considerato** che è necessario provvedere con urgenza ad adottare il presente atto di riammissione in servizio;

**Preso atto** che il Direttore f.f. della SOC MMG e Continuità Assistenziale, nel proporre il presente atto, attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento Dr. Bruno Latella;

**Vista** la sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore del Dipartimento Risorse Umane;

**Su proposta** del Direttore f.f. della SOC MMG e Continuità Assistenziale;

**Acquisito** il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

## **DELIBERA**

per i motivi espressi in narrativa:

1. Di prendere atto della comunicazione del medico sospeso con delibera n. 1390 del 14.9.2021, riguardante l'effettuazione della seconda dose vaccinale, che ha allegato all'istanza la certificazione rilasciata dal Dipartimento della Prevenzione competente per territorio;
2. Di prendere altresì atto che l'Ordine dei Medici ha revocato la sospensione ex lege per inosservanza dell'obbligo vaccinale per il medico indicato nell'allegato A) al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale e di cui si omette la pubblicazione per ragioni di riservatezza;
3. Di disporre la conseguente riammissione in servizio del medico convenzionato in oggetto;
4. Di dare mandato alla SOC MMG e Continuità Assistenziale di adottare tutti gli atti

conseguenti inerenti gli aspetti giuridici, operativi ed economici derivanti dalla riammissione in servizio;

5. Di specificare che dall'attuazione della deliberazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
6. Di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art.42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;
7. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per le motivazioni espresse in narrativa ai sensi dell'art. 42 comma 4, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;
8. Di pubblicare sull'albo on-line ai sensi dell'art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(Dr. Paolo Morello Marchese)**

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
**(Dr. Lorenzo Pescini)**

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
**(Dr. Emanuele Gori)**

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI**  
**(Dr.ssa Rossella Boldrini)**